

Pubblicato il 17/09/2025

N. 02699/2025 **REG.PROV.COLL.**
N. 01392/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Caruso,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Randazzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Grasso, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza della Commissione straordinaria n. 30 del 10.6.2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Randazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato il 26.06.2025 e depositato il successivo 27.06.2025, il ricorrente, il quale occupa dal 1990 l'alloggio di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale ubicato in Randazzo via Foscolo n. 1, impugna l'ordinanza n. 30 del 10.6.2025 con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo ha ordinato, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n.267/2000, lo sgombero dell'alloggio popolare di cui trattasi.

Deduce il ricorrente la *Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 54 del d.lgs.267/2000 in relazione all'art 2 del Decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 in G.U. n. 186 del 9.8.2008. Carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Contraddittorietà manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 cost. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento della causa tipica. Arbitrarietà.*

Lamenta, in particolare, che: -il potere azionato dal Sindaco, ai sensi dell'art.54, commi 4 e 4 bis, d.lgs. n.267/2000 non rientra nel paradigma normativo di riferimento in quanto non diretto al fine di prevenire ed eliminare pericoli pubblici, ma ad intervenire su una vicenda che coinvolge interessi privati; -non ricorrono, comunque, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 54 d.lgs. n.267/2000 e al DM 5 agosto 2008.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Randazzo e, con memoria in data 5 settembre 2025, ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione in quanto i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in materia di edilizia residenziale pubblica ricadrebbero nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto meramente confermativo. Nel merito ha chiesto il rigetto del

ricorso in quanto infondato.

3. Lo IACP, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4. Nell'odierna camera di consiglio, è stato dato avviso dal Presidente alle parti presenti, che nulla hanno osservato, della possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Il difensore di parte ricorrente ha, quindi, chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, in quanto procuratore antistatario, e la causa è stata posta in decisione.

5. In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall'amministrazione.

Ritiene sul punto il Collegio che la presente controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della lett. q) dell'art. 133 c.p.a., atteso che è stato impugnato un provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco (nel caso di specie dalla Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco). Prevede, infatti, la richiamata disposizione che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *“le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato”*.

L'eccezione è pertanto infondata.

6. Infondata risulta anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, dovendosi qualificare l'ordinanza n. 30/2025 come atto confermativo in senso proprio, come tale autonomamente impugnabile, e non come atto meramente confermativo della precedente ordinanza n.39/2019, non tempestivamente impugnata.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, infatti, *“la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli*

interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 15 gennaio 2025, n. 298; Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n.7581).

Il Consiglio di Stato ha ancora precisato che *“ricorre l'atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti; il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo;”* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n.4155).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è stata adottata all'esito di una compiuta rinnovata istruttoria, nell'ambito di un complessivo riesame, stimolato da un'ulteriore istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente, che ha investito l'intero procedimento, come dimostrato dalla circostanza che con nota prot. n. 1628 del 14.05.2025 - espressamente richiamata nell'ordinanza de qua - l'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale ha comunicato l'avvio della procedura di estromissione per occupazione abusiva dell'alloggio popolare in questione. È, dunque, evidente l'effettuazione di una nuova attività istruttoria e di una rinnovata

valutazione della situazione complessiva, che ha condotto l'amministrazione a una nuova determinazione fondata su elementi di fatto e di diritto oggetto di specifica riconsiderazione.

7. Ciò premesso il ricorso va accolto per l'assorbente fondatezza del secondo motivo di gravame.

Come il Collegio ha già avuto modo di affermare con la recente sentenza del 9 luglio 2025, n.2185: *“In linea di inquadramento generale, è noto come il potere sindacale contingibile e urgente di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 presupponga, da un lato, una condizione di pericolo effettivo, da evidenziare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile che possa provocare rischi imminenti per la salute o per l'incolumità pubblica, alla quale non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento.*

Prevede, infatti, la norma richiamata che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Al riguardo la giurisprudenza consolidata ha precisato che “Ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico - scientifici effettuati in sede istruttoria di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. Il potere di ordinanza, inoltre, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale

tipologia provvedimentoale.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5780; V, 29 maggio 2019, n. 3580, allo stesso modo, Cons. Stato, V, 21 febbraio 2017, n. 774, che richiama, nello stesso senso, i precedenti di cui a Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).

Costituisce pertanto ius receptum che i presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; ed infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea.”

Il ricorso è pertanto fondato, in quanto non può evincersi dalla motivazione dell'atto gravato l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 54, commi 4 e 4 - bis TUEL e dall'art. 2 del DM 5 agosto 2008; ciò in quanto, l'occupazione abusiva degli immobili legittima l'adozione del provvedimento *extra ordinem* solo nel caso in cui non può farsi ricorso a strumenti ordinari e l'occupazione stessa (prevista dalla lettera c dell'articolo 2 del citato DM) favorisca le situazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 2, ragioni per contro in alcun modo esplicitate ed in relazione alle quali non risulta condotta alcuna istruttoria.

Detti disposti normativi risultano integrati, con riferimento al fenomeno dell'abusivismo degli immobili pubblici che viene qui in considerazione, dal disposto dell'art. 2 del richiamato DM secondo cui “*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:*

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della

prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi”.

Tale disposizione è stata interpretata nel senso che è nel contesto di cui all'articolo 54 del d.lgs 267/2000 che va comunque colto il fondamento giustificativo per l'esercizio dei poteri straordinari ivi previsti, cosicché il sussistere di una condizione di occupazione abusiva d'immobili non può di per sé legittimare l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, che deve, invece, fondarsi sul sussistere di gravi fenomeni che mettano a rischio l'incolumità pubblica (in termini Consiglio di Stato, III, 6 luglio 2020, n. 4309).

8. Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra parte ricorrente ed il Comune di Randazzo e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; sussistono eccezionali ragioni, invece, per compensare le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e IACP di Acireale, non essendo l'ordinanza gravata imputabile al medesimo istituto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza di sgombero del Comune di Randazzo n. 30 del 10.6.2025.

Condanna il Comune di Randazzo alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; spese compensate nei confronti dello Iacp di Acireale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

Francesco Fichera, Referendario

L'ESTENSORE
Valeria Ventura

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.